



CITTÀ DI ALESSANDRIA

DELIBERAZIONE DELLA Giunta Comunale

N. 192 / 1110M - 280

OGGETTO: *Risoluzione n. 1/DF/2014 - Ministero dell'Economia e delle Finanze. TASI ed IMU.*

Il giorno **ventisei** del mese di **giugno** dell'anno **duemilaquattordici** alle ore 09:00 in Alessandria nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno del **26/06/2014**.

Presiede l'adunanza **CATTANEO Giancarlo**
Dei signori Membri della Giunta Comunale

			Presenti	Assenti
1.	<i>ROSSA Maria Rita</i>	<i>Sindaco</i>		X
2.	<i>FALLETI Claudio</i>	<i>Assessore</i>		X
3.	<i>FERRALASCO Marcello</i>	<i>Assessore</i>	X	
4.	<i>ONETO Vittoria</i>	<i>Assessore</i>	X	
5.	<i>CATTANEO Giancarlo</i>	<i>Assessore</i>	X	
6.	<i>CATTANEO Pier Mauro</i>	<i>Assessore</i>		X
7.	<i>ABONANTE Giorgio Angelo</i>	<i>Assessore</i>	X	
8.	<i>GOTTA Maria Teresa</i>	<i>Assessore</i>	X	
9.	<i>BARRERA Maria Enrica</i>	<i>Assessore</i>		X
10.	<i>LOMBARDI Claudio</i>	<i>Assessore</i>	X	

Partecipa il Segretario Generale: **BOCCHIO Orietta**

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita i presenti a trattare l'oggetto sopra indicato.

Sentita la relazione dell'Assessore alla Programmazione Finanziaria

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che la IUC si compone

- dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
- nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi 676, 677, 678 della già citata norma con i quali è stato previsto che il Comune stabilisca con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali, le aliquote TASI;

RILEVATO che il Consiglio Comunale di Alessandria in data 19 maggio 2014 ha approvato la Deliberazione n. 68/121/1110M/190 *"Determinazione aliquote IUC – Componente TASI e approvazione del relativo Regolamento"*

RILEVATO, altresì, che il Consiglio Comunale di Alessandria in data 19 maggio 2014 ha approvato la Deliberazione n. 69/122/1110m/191 *"IUC – componente IMU – Aggiornamento Regolamento IMU"*;

RILEVATO che in data 21 maggio 2014 i due provvedimenti consiliari sono stati pubblicati all'albo pretorio online;

RILEVATO, altresì, che nella stessa data del 21 maggio 2014 i due provvedimenti consiliari sono stati trasmessi telematicamente al Portale del Federalismo Fiscale dove, con riferimento alla TASI risulta presente la dicitura *"La delibera di determinazione delle aliquote TASI n. 68 del 10 maggio 2014, approvativa anche del testo del regolamento di disciplina dell'imposta – è presente nello spazio dedicato"*.

RAMMENTATO che gli addetti del Servizio Tributi dal 29 maggio al 16 giugno 2014 hanno svolto il compito di fornire ai numerosi contribuenti alessandrini il conteggio dell'acconto 2014 IMU e TASI;

RAMMENTATO che dopo la scadenza di pagamento per l'IMU e la TASI del 16 giugno il contribuente può avvalersi dell'istituto del Ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 che consente il pagamento in misura ridotta della sanzione dovuta;

Delibera di giunta Comunale N. 192 DEL 26/06/2014

RAMMENTATO, altresì, che l'art. 23, comma 31, del Decreto Legge 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto, altresì, il cosiddetto *“ravvedimento sprint” in base al quale, se si paga entro il 14° giorno successivo alla scadenza originaria occorre versare la mini-sanzione dello 0,2 per cento per ogni giorno di ritardo più gli interessi legali, maturati fino al giorno del pagamento”*;

RILEVATO che nei giorni successivi alla scadenza del 16 giugno 2014 presso l'Ufficio Tributi comunale si sono presentati un certo numero di contribuenti al fine di avvalersi dell'istituto del *“ravvedimento sprint”*;

PRESO ATTO della *“Risoluzione n. 1/DF/2014 – Ministero dell'Economia e delle Finanze”* datata 23 giugno con la quale si interviene *“in merito all'applicabilità di sanzioni e interessi nel caso in cui, alla data di scadenza della prima rata, vale a dire il 16 giugno 2014, del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, commi 639, 640 e 669 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014) e dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non sia pervenuto o risulti insufficiente il versamento dei tributi da parte dei contribuenti”*;

RILEVATO che nella citata Risoluzione viene evidenziata *“la situazione di incertezza normativa che ha caratterizzato il meccanismo del versamento della prima rata della TASI, soprattutto in ragione delle citate novità normative intervenute a stretto ridosso della scadenza del 16 giugno 2014, a seguito della modifica 2 del comma 688 dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2014, già, peraltro, annunciata nel comunicato stampa « Consiglio dei Ministri n. 19» del 6 Giugno 2014”*;

PRESO ATTO che nella citata Risoluzione si ritiene conseguentemente *“applicabile l'art. 10 della legge 27 luglio 2000 n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, a norma del quale:*

«1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.»

RILEVATO che nella citata Risoluzione viene ritenuto che *“Analoghe considerazioni devono essere svolte per l'IMU, atteso che, le criticità che hanno caratterizzato l'istituzione della TASI con riferimento specifico alle modalità per l'esatto adempimento dell'imposta e la tempistica del versamento della stessa, hanno finito per avere riflessi anche sulla debenza e sul meccanismo applicativo dell'IMU, soprattutto in ragione della stretta interdipendenza esistente fra i due tributi e dei molteplici punti di contatto, quali ad*

esempio l'identità di base imponibile, rinvenibili nelle citate imposte"

PRESO ATTO che il Ministero conclude ritenendo che "sussistano le condizioni per cui i comuni possano considerare applicabili le disposizioni recate dall'art. 10 dello Statuto del contribuente, stabilendo, quindi, un termine ragionevole (un mese dalla scadenza del termine del 16 giugno 2014, ovvero dalla pubblicazione del modello di dichiarazione sopracitato) entro il quale i contribuenti possono effettuare i versamenti in questione senza applicazione di sanzioni e interessi".

RITENUTO opportuno corrispondere all'orientamento adottato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la "Risoluzione n. 1/DF/2014 – Ministero dell'Economia e delle Finanze" datata 23 giugno;

RILEVATO che nei giorni antecedenti il 23 giugno, giorno di promulgazione della già citata Risoluzione - un certo numero di contribuenti si è già avvalso dell'istituto del "ravvedimento operoso sprint" - si ritiene ragionevole articolare l'agevolazione prevista dal Ministero nel seguente modo:

- 1. Ai fini IMU e TASI i contribuenti alessandrini si possono avvalere dell'istituto del ravvedimento operoso sino al 16 luglio 2014 con la sanzione bloccata al 2 per cento, fermo restando i relativi interessi;**
- 2. dal 17 luglio 2014 torna in vigore il ravvedimento operoso con la prevista sanzione pari al 3,75 per cento con i relativi interessi;**

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. del 18.8.2000 n. 167, i pareri di seguito espressi:
--

parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato: **favorevole**

IL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
Dr. Antonello Paolo Zaccone

parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario: **favorevole**

IL DIRIGENTE
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
Dr. Antonello Paolo Zaccone

CON VOTI UNANIMI
DELIBERA

Delibera di giunta Comunale N. 192 DEL 26/06/2014

Per le ragioni e le considerazioni espresse in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 1. Ai fini IMU e TASI i contribuenti alessandrini si possono avvalere dell'istituto del ravvedimento operoso sino al 16 luglio 2014 con la sanzione bloccata al 2 per cento, fermo restando i relativi interessi;**

- 2. dal 17 luglio 2014 torna in vigore il ravvedimento operoso con la prevista sanzione pari al 3,75 per cento con i relativi interessi.**

**CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME
DICHIARA**

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma IV del D. Lgs. 267/00 s.m.i.

ATTESTAZIONI E PARERI

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile della SERVIZIO SERVIZI FINANZIARI E SISTEMA ICT - IL DIRETTORE, Dott. ZACCONE Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, li 25 giugno 2014

Il Responsabile della 00A) IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. ZACCONE Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE

ALESSANDRIA, li 25 giugno 2014

IL PRESIDENTE
CATTANEO Giancarlo

IL SEGRETARIO GENERALE
BOCCHIO Orietta

Pubblicata all'albo pretorio del Comune il 27 giugno 2014 e per giorni 15

IL DIRETTORE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE